

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 325

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
24 novembre 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1726/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli.....	1
Regolamento (CE) n. 1727/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali .....	3
Regolamento (CE) n. 1728/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006 .....	5
★ <b>Regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il firocoxib e il triclabendazolo <sup>(1)</sup> .....</b>	6
★ <b>Regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi <sup>(1)</sup> .....</b>	9
★ <b>Regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bo-vine .....</b>	12
Regolamento (CE) n. 1732/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	15
Regolamento (CE) n. 1733/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	17
Regolamento (CE) n. 1734/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo .....	19

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 1735/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006	20
Regolamento (CE) n. 1736/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.....	21

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2006/798/CE:


- ★ **Decisione n. 1/2006, del 29 settembre 2006, del comitato istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente la modifica del capitolo 11 dell'allegato 1** ..... 22

2006/799/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo [notificata con il numero C(2006) 5369] <sup>(1)</sup>** ..... 28

2006/800/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 5468] <sup>(1)</sup>** ..... 35



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,2
	096	65,2
	204	29,0
	999	53,8
0707 00 05	052	138,0
	999	138,0
0709 90 70	052	166,8
	204	111,0
	999	138,9
0805 20 10	204	64,8
	999	64,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,6
	400	77,8
	999	72,7
0805 50 10	052	52,9
	388	46,4
	528	34,4
	999	44,6
0808 10 80	388	107,1
	400	97,5
	404	97,0
	720	96,7
	800	152,5
	999	110,2
0808 20 50	052	87,8
	720	51,2
	999	69,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1727/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) I negoziati condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per questi due paesi.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 24 novembre 2006 <sup>(a)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	18,23 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	18,23 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	18,23 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	18,23 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	19,82
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	19,82
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	19,82
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

<sup>(a)</sup> Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2006, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*(1) Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 <sup>(2)</sup>, prevede che siano indette gare parziali.

Per la gara parziale che scade il 23 novembre 2006, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 29,824 EUR/100 kg.

(2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 23 novembre

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1729/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il firocoxib e il triclabendazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

grasso, il fegato e i reni di tutti i ruminanti, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, modificando i limiti massimi di residui.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 3,

(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni per l'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari <sup>(2)</sup>.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) In seguito all'esame di una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui di firocoxib negli equidi e al fine di permettere il completamento della convalida scientifica degli studi, si ritiene opportuno inserire il firocoxib nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie equina.

*Articolo 1*

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

(3) La sostanza triclabendazolo figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini e agli ovini per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. In seguito all'esame di una domanda per la modifica di questi limiti massimi di residui, risulta opportuno inserire il triclabendazolo in detto allegato per i muscoli, il

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1451/2006 della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Agenti antiparassitari
- 2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
- 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« <b>Triclabendazolo</b> »	Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in chetotriclabendazolo	Tutti i ruminanti <sup>(1)</sup>	225 µg/kg 100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene

<sup>(1)</sup> Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

B. La seguente sostanza è inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90:

5. Agenti antinfiammatori
- 5.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
- 5.1.4. Fenil-lattoni solfonati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
« <b>Firocoxib</b> <sup>(1)</sup> »	Firocoxib	Equidi	10 µg/kg 15 µg/kg 60 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene

<sup>(1)</sup> I limiti dei residui massimi provvisori scadono il 1° luglio 2007.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2006 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 novembre 2006**  
**concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato. La domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato acido benzoico (VevoVital) come additivo per mangimi per i suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 9 dicembre 2005 che l'acido benzoico (VevoVital) non ha effetti

dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente<sup>(2)</sup>. Essa ha inoltre concluso che l'acido benzoico (VevoVital) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo tale parere l'utilizzo di questo preparato migliora i parametri di rendimento nei suinetti, come l'incremento di peso o l'efficienza di utilizzo del mangime. Il parere dell'Autorità raccomanda misure appropriate per garantire la sicurezza degli utenti e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono rispettate le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza deve essere autorizzato l'utilizzo del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto VevoVital® come additivo per mangimi per i suinetti svezzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 30 novembre 2005. *The EFSA Journal* (2005) 290, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Tenore massimo dell'elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione
						minimo	massimo		
<b>Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)</b>									
4 d 210	DSM Prodotti speciali	Acido benzoico (VevoVital)	<p><b>Composizione dell'additivo:</b> Acido benzoico (<math>\geq 99,9\%</math>)</p> <p><b>Caratterizzazione della sostanza attiva:</b> acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, <math>C_7H_6O_2</math> numero CAS: 65-85-0</p> <p>Livello massimo in acido ftalico: <math>\leq 100</math> mg/kg difenile: <math>\leq 100</math> mg/kg metalli pesanti: <math>\leq 10</math> mg/kg arsenico: <math>\leq 2</math> mg/kg</p> <p><b>Metodo analitico</b> <sup>(1)</sup> HPLC a fase inversa con rilevazione UV</p>	Suinetti (svezziati)	—	5 000	5 000	<p>I mangimi complementari per suinetti non possono contenere più di 10 000 mg/kg di acido benzoico.</p> <p>Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue:</p> <p>«Da utilizzare per animali fino a 25 kg»</p> <p>«I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati a suinetti.»</p> <p>L'additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.</p> <p>«Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»</p>	14.12.2016

(1) Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: [www.irmm.jrc.be/html/crifaa/](http://www.irmm.jrc.be/html/crifaa/)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine <sup>(2)</sup> ha stabilito le condizioni alle quali può essere concessa una restituzione particolare per le conserve di carni bovine di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39 esportate nei paesi terzi.
- (2) Tale regolamento prevede, in particolare, che le conserve devono essere fabbricate nell'ambito del regime istituito dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(3)</sup>.
- (3) Le modalità e le condizioni di esecuzione del pagamento anticipato della restituzione per i prodotti trasformati nell'ambito del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono state precisate nel titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(4)</sup>.
- (4) Le misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 565/80 e le corrispondenti modalità di applicazione stabilite dal titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché il regolamento (CEE) n. 2388/84 sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione.
- (5) D'altro canto, per poter beneficiare di una restituzione all'esportazione le conserve in esame devono essere fabbricate a partire da carni bovine di origine comunitaria e

contenere una percentuale minima di carne bovina, escluse le frattaglie e il grasso.

- (6) Per garantire che le conserve ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione siano prodotte esclusivamente a partire da carni bovine e che tali carni siano di origine comunitaria è essenziale mantenere tale produzione sotto il controllo dell'autorità doganale, a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(5)</sup> e continuare a subordinare il pagamento della restituzione al rispetto di questa condizione.
- (7) Per una maggiore trasparenza ed efficacia dei controlli, in particolare qualora il controllo sia effettuato a posteriori, occorre disporre che gli operatori registrino e tengano aggiornate le informazioni che permettono di conservare traccia dell'uso delle carni bovine per la produzione di conserve, in funzione delle partite di produzione delle medesime.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, il pagamento di una restituzione all'esportazione per le conserve di cui ai codici NC 1602 50 31 9125, NC 1602 50 31 9325, NC 1602 50 39 9125 e NC 1602 50 39 9325 (di seguito «le conserve») è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

*Articolo 2***Condizioni generali**

1. Le conserve possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. La produzione e l'esportazione devono avvenire nel corso del periodo di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

<sup>(5)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

### Articolo 3

#### Condizioni specifiche per la produzione

1. L'operatore presenta all'autorità doganale una dichiarazione con cui esprime la volontà di porre le carni sotto controllo doganale ai fini della produzione di conserve e della loro esportazione con il beneficio di una restituzione.

La dichiarazione reca, in particolare, l'indicazione delle quantità, dell'identificazione e della natura delle carni che saranno utilizzate come materie prime, nonché l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio.

Le carni sono presentate in cartoni ed etichettate in modo da poter essere chiaramente identificate ed agevolmente associate alla dichiarazione che le accompagna.

2. Non appena accettata la dichiarazione di cui al paragrafo 1, le carni e il corrispondente procedimento di trasformazione sono posti sotto controllo doganale. Il controllo si basa su controlli documentali e fisici, che possono essere realizzati sulle carni al momento in cui sono assoggettate al regime di controllo doganale, oppure durante il magazzinaggio o durante il processo di produzione, nonché sui corrispondenti documenti, in particolare quelli di cui ai paragrafi 7 e 8.

Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>.

3. In attesa dell'avvio della produzione le carni di cui al paragrafo 1 sono mantenute separate in permanenza da tutte le altre carni bovine.

4. L'operatore tiene un registro separato delle entrate di carni bovine destinate alla produzione di conserve.

5. L'operatore informa l'autorità doganale dei luoghi e delle date di produzione delle conserve e comunica anche la quantità, l'identificazione e la natura delle carni bovine che saranno utilizzate a tale scopo.

6. Al momento della produzione delle conserve nella sala di produzione possono essere presenti esclusivamente le carni di cui al paragrafo 1.

7. Per ogni partita di conserve prodotta gli operatori tengono aggiornato un registro che riporta:

a) la natura, l'identificazione e le quantità di carni utilizzate come materia prima; e

b) il numero, l'identificazione, la quantità e il tipo di conserve prodotte a partire da tali carni.

L'informazione di cui alla lettera b) è riportata rispettivamente su ognuna delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sotto controllo doganale.

Ai fini del presente paragrafo per «partita di conserve» si intendono tutte le conserve prodotte insieme e in circostanze praticamente identiche.

8. Sul luogo di produzione sono conservate le ricette dettagliate delle diverse produzioni per le quali sono chieste restituzioni nell'ambito del presente regolamento. Gli operatori conservano tali documenti e i registri di cui al paragrafo 7 per almeno i tre anni civili successivi all'anno di produzione. Se necessario, le autorità doganali hanno accesso a tali documenti per motivi di controllo.

9. Le conserve prodotte restano sotto controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una delle destinazioni previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999.

### Articolo 4

#### Caratteristiche delle conserve

Le conserve devono:

— essere fabbricate a partire da carni bovine di origine comunitaria, e

— contenere 80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie e il grasso, e

— essere condizionate in scatole metalliche di peso unitario netto pari o inferiore a 2 500 g.

Inoltre, su ogni scatola è stampigliato in rilievo e per esteso il nome dello Stato membro nel quale è stato fabbricato il prodotto, in modo da essere chiaramente leggibile in una delle lingue ufficiali dello Stato membro medesimo.

### Articolo 5

#### Misure di controllo supplementari

Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e ne informano la Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

*Articolo 6***Formalità per l'esportazione**

1. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione delle conserve, l'autorità doganale indica il numero della o delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla o sulle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché le quantità e l'identificazione delle conserve esportate corrispondenti a ciascuna dichiarazione.
2. Dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione la o le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, completate a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, secondo

comma, e la copia della o delle dichiarazioni di esportazione sono trasmesse per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1732/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>.

- (5) I negoziati condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per questi due paesi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 24 novembre 2006 <sup>(\*)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	19,82
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	19,82
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	19,82
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982 <sup>(1)</sup>
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	19,82
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1982

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

<sup>(\*)</sup> Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (5) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (6) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006 pag. 11).

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 novembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	19,82	19,82

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1734/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(2)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 novembre 2006, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 gennaio 2007, per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento

(CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 16 al 21 novembre 2006 e sospendere per questa zona fino al 16 gennaio 2007 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 21 novembre 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 54,04 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 45,52 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 65,68 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale.

2. Fino al 16 gennaio 2007, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 novembre 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 novembre 2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1735/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2006 DELLA COMMISSIONE****del 23 novembre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 novembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

**DECISIONE N. 1/2006**

**del 29 settembre 2006**

**del comitato istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente la modifica del capitolo 11 dell'allegato 1**

(2006/798/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (in appresso «l'accordo»), firmato il 21 giugno 1999, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando che la Comunità europea ha introdotto una nuova direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> relativa agli strumenti di misura e che la Svizzera ha modificato le sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo tale che tali disposizioni sono giudicate equivalenti alla normativa comunitaria sopramenzionata conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo,

considerando che l'allegato 1, capitolo 11, relativo agli strumenti di misura va modificato per essere adeguato a tale situazione,

considerando che in base all'articolo 10, paragrafo 5, il comitato può, su proposta di una delle parti, modificare l'allegato 1 di tale accordo,

DECIDE:

- 1) Il capitolo 11 «Strumenti di misura» dell'allegato dell'accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell'allegato A della presente decisione.
- 2) La presente decisione, redatta in due copie, è firmata dai rappresentanti del comitato abilitati a deliberare a nome delle parti e ha effetto a partire dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

Firmato a Berna, il 29 settembre 2006.

Firmato a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

*Per la Confederazione elvetica*

Heinz HERTIG

*Per la Comunità europea*

Andra KOKE

---

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

## ALLEGATO

Il testo del capitolo 11 «Strumenti di misura» dell'allegato 1 «Settori di prodotti» è soppresso e sostituito dal testo seguente:

## «SEZIONE I

**Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative***Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1**Comunità europea*

Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva 71/349/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15) e successive modifiche

Direttiva 76/765/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143) e successive modifiche

Direttiva 86/217/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48) e successive modifiche

Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14) e successive modifiche

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20.1.1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1) e successive modifiche

Direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1) e successive modifiche

*Svizzera*

Ordinanza dell'8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (RS 941.281) e successive modifiche

Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi (RS 941.281.1) e successive modifiche

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2**Comunità europea*

Direttiva 2004/22/CE del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135, 30.4.2004) e successive modifiche

Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17)

Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 42)

Direttiva 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14)

Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3)

Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149)

*Svizzera*

Legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RU 1977 2394), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RU 1993 3149)

Ordinanza del 23 novembre 1994 sulle unità (RU 1994 3109)

Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RU 2006 1453)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RU 2004 2093)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione della lunghezza (RU 2006)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RU 2006 1525)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (RU 2006 1533)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico (RU 2006 1545)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sui misuratori di energia termica (RU 2006 1569)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas (RU 2006 1591)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (RU 2006 1599)

Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche (RU 2006 1613)

Ordinanza del 15 agosto 1986 sui pesi (RU 1986 2022), modificata da ultimo il 21 novembre 1995 (RU 1995 5646)

## SEZIONE II

**Organismi di valutazione della conformità**

Il comitato istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo elabora e tiene aggiornato un elenco degli organismi di valutazione della conformità secondo la procedura descritta nell'articolo 11 dell'accordo.

## SEZIONE III

**Autorità di designazione**

*Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1*

*Comunità europea*

— Belgio	Ministère des Affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
— Danimarca	Agenzia nazionale per le imprese e gli alloggi
— Germania	
— Grecia	Ministero dello Sviluppo, Segretariato generale dei Consumatori
— Spagna	Ministerio de Fomento
— Francia	Strumenti di misurazione Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie, Sous-Direction de la Métrologie Imballaggi preconfezionati Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie — Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes
— Irlanda	
— Italia	
— Lussemburgo	
— Paesi Bassi	Ministerie van Economische Zaken
— Austria	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Portogallo	
— Finlandia	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
— Svezia	Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Per la direttiva 75/33/CEE e la direttiva 79/830/CEE: Boverket Per la direttiva 77/95/CEE: Vägverket
— Regno Unito	Department of Trade and Industry
Svizzera	Ufficio federale di metrologia (METAS)

Disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Comunità europea

— Belgio	Ministère des Affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
— Danimarca	Agenzia nazionale per le imprese e gli alloggi
— Germania	
— Grecia	Ministero dello Sviluppo, Segretariato generale dei Consumatori
— Spagna	Ministerio de Fomento
— Francia	
— Irlanda	
— Italia	
— Lussemburgo	
— Paesi Bassi	Ministerie van Economische Zaken
— Austria	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
— Portogallo	
— Finlandia	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
— Svezia	Governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Per la direttiva 75/33/CEE e la direttiva 79/830/CEE: Boverket Per la direttiva 77/95/CEE: Vägverket
— Regno Unito	Department of Trade and Industry
Svizzera	Ufficio federale di metrologia (METAS)

#### SEZIONE IV

##### **Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità designatrici si attengono ai principi generali dell'allegato 2 e a quelli dell'allegato V della direttiva 90/384/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2004/22/CE, per quanto riguarda i prodotti coperti da tali direttive.

#### SEZIONE V

##### **Disposizioni aggiuntive**

###### 1. Scambio d'informazioni

Gli organismi di valutazione della conformità elencati nella sezione II mettono periodicamente a disposizione degli Stati membri e delle autorità svizzere competenti le informazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato II della direttiva 90/384/CEE.

Gli organismi di valutazione della conformità elencati nella sezione II possono richiedere le informazioni di cui al punto 1.6 dell'allegato II della direttiva 90/384/CEE.

## 2. *Imballaggi preconfezionati*

La Svizzera riconosce i controlli effettuati, secondo le disposizioni legislative comunitarie di cui alla sezione I, da un organismo comunitario figurante alla sezione II per l'immissione sul mercato svizzero degli imballaggi preconfezionati comunitari.

Per quanto riguarda il controllo statistico dei quantitativi dichiarati sugli imballaggi preconfezionati, la Comunità europea riconosce il metodo svizzero di cui agli articoli da 24 a 40 dell'ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1) come equivalente al metodo comunitario di cui all'allegato II delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE, modificate dalla direttiva 78/891/CEE. I produttori svizzeri i cui imballaggi preconfezionati sono conformi alla legislazione comunitaria e che sono stati controllati in base al metodo svizzero appongono il marchio "e" sui loro prodotti esportati nella CE.

## 3. *Apposizione dei marchi*

3.1. Ai fini del presente accordo, la direttiva 71/316/CEE del 26 luglio 1971 viene adattata nel modo seguente:

- a) all'allegato I, punto 3.1, primo trattino e all'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi è aggiunto "CH per la Svizzera";
- b) i disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1, sono completati dalle lettere necessarie a comporre la sigla "CH".

3.2. In deroga all'articolo 1 del presente accordo, le norme relative ai marchi per gli strumenti di misura immessi sul mercato svizzero sono le seguenti:

Il marchio da apporre è il marchio CE e la marcatura metrologica supplementare o il marchio nazionale dello Stato membro CE interessato, come stabilito nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino e nell'allegato II, punto 3.1.1.1, primo trattino, della direttiva 71/316/CEE del 26 luglio 1971.

## 4. *Strumenti di misura coperti dalla direttiva 2004/22/CE*

4.1. Scambio di informazioni, vigilanza sul mercato e cooperazione amministrativa

A norma dell'articolo 18 della direttiva 2004/22/CE, le autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro obblighi in materia di vigilanza sul mercato.

In particolare, le autorità competenti devono scambiare:

- le informazioni riguardanti la misura in cui gli strumenti da loro esaminati sono conformi alle disposizioni della direttiva 2004/22/CE e i risultati di tali esami;
- gli attestati di certificazione CE e di esame del progetto e i loro allegati rilasciati dagli organismi notificati nonché le aggiunte, modifiche e cancellazioni relative agli attestati già rilasciati;
- le approvazioni di sistemi qualità rilasciate dagli organismi notificati, nonché le informazioni sui sistemi qualità rifiutati o ritirati;
- le relazioni di valutazioni redatte dagli organismi notificati su richiesta di altre autorità.

Gli Stati membri e la Svizzera devono garantire che tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi qualità siano messe a disposizione degli organismi notificati.

Ogni parte deve informare l'altra in merito alle autorità competenti che ha designato per lo scambio d'informazioni.

4.2. Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

È sufficiente che i fabbricanti, i loro mandatari o le persone responsabili dell'immissione sul mercato tengano la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità, richieste dalle autorità nazionali ai fini delle ispezioni, a disposizione sul territorio di una delle due parti per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Le parti s'impegnano a trasmettere tutta la documentazione pertinente su richiesta delle autorità dell'altra parte.»

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

**che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo**

[notificata con il numero C(2006) 5369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/799/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Come stabilito dal regolamento (CE) n. 1980/2000, si è proceduto al tempestivo riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica della conformità fissati dalla decisione 2001/688/CE della Commissione <sup>(2)</sup> per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione.
- (2) Alla luce del suddetto riesame è opportuno scindere il gruppo di prodotti in due gruppi distinti.
- (3) La decisione 2001/688/CE deve quindi essere sostituita da due decisioni distinte: una per gli ammendanti del suolo ed una per i substrati di coltivazione.
- (4) Alla luce del suddetto riesame e al fine di tener conto dell'evoluzione scientifica e degli sviluppi del mercato, è opportuno aggiornare i criteri e i requisiti applicabili agli ammendanti del suolo, il cui periodo di validità termina il 28 agosto 2007.
- (5) I criteri ecologici e i requisiti aggiornati devono essere validi per un periodo di quattro anni.
- (6) È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1° ottobre 2006 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri e requisiti.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» si riferisce ai materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l'attività chimica e/o biologica.

*Articolo 2*

Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica previsto per gli ammendanti, a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto deve appartenere al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «ammendanti del suolo» è «003».

*Articolo 5*

La decisione 2001/688/CE è abrogata.

*Articolo 6*

I prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica prima del 1° ottobre 2006 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 30 aprile 2008.

I produttori che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» prima del 1° ottobre 2006 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni vigenti fino al 28 agosto 2007. In tal caso il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 30 aprile 2008.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.

*Per la Commissione*  
Stavros DIMAS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## REQUISITI GENERALI

Le prove e i campionamenti sono effettuati, se del caso, secondo i metodi di prova elaborati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» fino a quando non saranno disponibili le norme orizzontali pertinenti sviluppate con la consulenza dell'apposita Task Force CEN 151 («Orizzontale»).

I campionamenti devono essere effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «Ammendanti e substrati per coltura — Campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l'organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito «l'organismo competente») indica (indicano) i metodi di prova e/o di campionamento che ritiene (ritengono) ammissibili.

Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente ne accetta l'equipollenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, l'organismo competente deve basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda all'organismo competente di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (NB: L'applicazione di tali sistemi di gestione non è tuttavia obbligatoria).

Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere:

- l'utilizzo di materiali rinnovabili e/o il riciclaggio di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di rifiuti, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio in discarica),
- la riduzione dei danni o dei rischi ambientali derivanti dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi causati dall'applicazione del prodotto.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio ad ammendanti che presentino un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

## CRITERI ECOLOGICI

**1. Ingredienti**

Sono ammessi i seguenti ingredienti.

**1.1. Ingredienti organici**

Un prodotto è considerato idoneo per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica solo se non contiene torba e se la sostanza organica che contiene deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di rifiuti [definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(1)</sup> e nell'allegato I della medesima].

*Il richiedente deve trasmettere all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità al suddetto requisito.*

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## 1.2. Fanghi

I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione. I fanghi (salvo quelli di depurazione) sono ammessi solo se rispondono ai criteri indicati di seguito.

Per fanghi si intende uno dei seguenti rifiuti in base all'elenco europeo dei rifiuti [di cui alla decisione 2001/118/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE <sup>(1)</sup>]:

0203 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
0204 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della raffinazione dello zucchero
0205 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria lattiero-casearia
0206 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria dolciaria e della panificazione
0207 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

I fanghi sono separati da un'unica fonte; ciò significa che non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione specificato.

Le concentrazioni massime di metalli pesanti presenti nel rifiuto prima del trattamento (mg/kg di peso a secco) rispondono ai requisiti fissati dal criterio 2.

I fanghi devono rispondere a tutti gli altri criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica indicati nel presente allegato, onde essere considerati sufficientemente stabilizzati e igienizzati.

*Il richiedente deve trasmettere all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.*

## 1.3. Minerali

I minerali non devono essere prelevati da:

- siti di importanza comunitaria designati a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(2)</sup>,
- aree della rete Natura 2000, costituite da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(3)</sup>, e aree di cui alla direttiva 92/43/CEE, o aree equivalenti situate al di fuori della Comunità europea, soggette alle corrispettive disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità al suddetto requisito, rilasciata dalle autorità competenti.*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

## 2. Limitazione delle sostanze pericolose

Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti al peso a secco.

Elemento	mg/kg (peso a secco)
Zn	300
Cu	100
Ni	50
Cd	1
Pb	100
Hg	1
Cr	100
Mo (*)	2
Se (*)	1,5
As (*)	10
F (*)	200

(\*) I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale proveniente da processi industriali.

NB: Salvo il caso in cui la normativa nazionale contenga valori più severi, si applicano i valori limite sopra indicati.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.*

## 3. Contaminanti fisici

Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso in peso a secco.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova e una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.*

## 4. Azoto

La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 3 % (espresso in peso) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20 % del N totale (o N organico  $\geq$  80 %).

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto al suddetto requisito.*

## 5. Caratteristiche del prodotto

a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25 % di sostanza secca in peso e almeno il 20 % di sostanza organica espressa in peso di sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).

b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente i rapporti di prova e alla relativa documentazione.*

## 6. Salute e sicurezza

I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari qui di seguito indicati:

- Salmonella: assente in 25 g,
- Uova di elminti: assenti in 1,5 g <sup>(1)</sup>,
- *E. Coli*: < 1 000 MPN/g/(MPN: numero più probabile) <sup>(2)</sup>.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova e la documentazione necessaria, unitamente ad una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.*

## 7. Semi/propaguli vitali

Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare le 2 unità per litro.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti, unitamente i rapporti di prova e/o ad eventuali documenti necessari.*

## 8. Informazioni allegate al prodotto

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o meno) e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.

*Informazioni di carattere generale:*

- a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
- b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO»;
- c) codice identificativo della partita;
- d) quantità (in peso o volume);
- e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all'utilizzo del prodotto devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

- a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;
- b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;
- c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
- d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
- e) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);
- f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;

<sup>(1)</sup> Per i prodotti il cui contenuto organico non è derivato da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti il cui contenuto organico è derivato unicamente da rifiuti vegetali, di parchi e giardini.

- g) indicazione delle modalità di impiego consigliate;
- h) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m<sup>2</sup>) per anno.

Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

NB: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.

*Informazioni dettagliate*

Parametro	Metodi di prova
Quantità	EN 12580
Contenuto di sostanza organica e di cenere	EN 13039
N totale	prEN 13654/1-2
Rapporto carbonio/azoto (C/N)	C/N (*)
pH	EN 13037
Metalli pesanti (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)	EN 13650
Hg	ISO 16772
Umidità/contenuto di sostanza secca	EN 13040
Salmonella	ISO 6579
Uova di elminti	prXP X 33-017
<i>E. Coli</i>	ISO 11866-3
Prova di stabilità/maturazione (specificare la prova effettuata ed i relativi risultati)	n.d.

(\*) Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58.  
n.d. = metodo CEN non disponibile.

**9. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,
- favorisce il riciclaggio dei materiali,
- contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

**recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza, contro la malattia, di tali suini in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2006) 5468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/800/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tra tali misure figura la disposizione secondo la quale, in caso di conferma di un caso primario di febbre suina classica osservato in suini selvatici, gli Stati membri debbono presentare alla Commissione un piano di misure per l'eradicazione di tale malattia. La direttiva contiene altresì provvedimenti riguardanti la vaccinazione d'emergenza di suini selvatici.

(2) In Bulgaria è presente, nei suini selvatici, la febbre suina classica.

(3) Tenuto conto dell'adesione della Bulgaria, a livello della Commissione occorre fissare misure sulla situazione riguardo alla febbre suina classica.

(4) La Bulgaria ha allestito un programma di indagine e di controllo della febbre suina classica su tutto il suo territorio. Il programma è tuttora in corso di realizzazione.

(5) Il 31 maggio 2006 la Bulgaria ha inoltre presentato alla Commissione, per approvazione, un piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici e un piano di vaccinazione d'emergenza di tali suini su tutto il territorio del paese.

(6) Tali piani presentati dalla Bulgaria sono stati esaminati dalla Commissione e ritenuti conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(7) In vista dell'adesione della Bulgaria, tali piani debbono essere approvati come misura transitoria ed essere d'applicazione a decorrere dalla data di adesione e per un periodo di nove mesi.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici**

Il piano presentato il 31 maggio 2006 alla Commissione da parte della Bulgaria per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell'allegato è approvato.

*Articolo 2***Piano di vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica**

Il piano presentato il 31 maggio 2006 alla Commissione da parte della Bulgaria per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica nella zona indicata al punto 2 dell'allegato è approvato.

<sup>(1)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

*Articolo 3*

Essa si applica per un periodo di nove mesi.

**Osservanza***Articolo 5*

La Bulgaria adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*Articolo 4*

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

**Applicabilità**

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

**ALLEGATO****1. Zone in cui deve essere attuato il piano per l'eradicazione della febbre suina classica:**

L'intero territorio della Bulgaria.

**2. Zone in cui deve essere attuato il piano per la vaccinazione d'emergenza contro la febbre suina classica nei suini selvatici:**

L'intero territorio della Bulgaria.

---